



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 180
N. GENERALE 2329 DEL 14/12/2018

OGGETTO: SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI DICHIATATOSI ANTISTATARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. S.N., DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 13.12.2018. LI



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 180
DEL 14/12/2018

OGGETTO: SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI DICHIATATOSI ANTISTATARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. S.N.. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 13.12.2018. LI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela Piccarreta

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

PREMESSO che:

L'avv. S.N., rappresentato e difeso dall'avv. Adele PETTI, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. impugnava la cartella esattoriale n. 014201800063458000006000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della Riscossione per la Provincia di Bari, cartella relativa all'omesso pagamento del verbale di violazione per infrazioni al codice della strada :

-n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015.

L'avv. S.N. eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo. Evidenziava infatti l'opponente che presupposto dell'emissione della cartella esattoriale n. 014201800063458000006000 era l'omesso pagamento della sanzione relativa alla violazione accertata con il verbale di violazione n. 540891/15 reg. gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015. In realtà l'avv. S.N. aveva presentato con raccomandata A.R. il ricorso innanzi al Prefetto della Provincia Bat nei termini di legge e non aveva mai ricevuto un provvedimento consequenziale dall'Autorità Prefettizia.

Dagli atti depositati presso l'Ufficio Verbale del Comando di Polizia Municipale risultava, invece, che non era mai stato inoltrato ricorso al Prefetto della Provincia di Bat avverso il verbale n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 e quindi la sanzione era stata iscritta a ruolo.

L'Ufficio Legale, ricevuta la notifica dell'atto di citazione dell'avv. S.N.. con PEC richiedeva informazioni alla Prefettura della Provincia BAT in merito al ricorso presentato dall'avv. Nicola Stella avverso il verbale di violazione n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015.

La Prefettura comunicava "**che agli atti di questo Ufficio non risulta protocollato il ricorso in esame**", dando quindi conferma che il ricorso al Prefetto regolarmente presentato dall'avv. N.S. in base alla ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione depositata dall'opponente agli atti del procedimento, per cause esclusivamente imputabili alla Prefettura, era andato smarrito e comunque non era stato mai trattato nei termini di legge.

Il Comune di Trani, quindi, alla luce della ricostruzione storica dei fatti, si costituiva in giudizio ritualmente per la difesa delle proprie ragioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese legali stante l'assoluta mancanza di qualsivoglia responsabilità nella procedura amministrativa svolta dal Comune di Trani.

Con sentenza n. 488/2018 notificata in forma esecutiva in data **17.09.2018** il Giudice di Pace di Trani accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava la cartella esattoriale n. 014201800063458000006000 e dichiarava che nulla fosse dovuto dall'opponente per la sanzione di cui al verbale n. 540891 del 19.02.2015 elevato dalla P.M. del Comune di Trani condannando il Comune di Trani alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente liquidandole in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per esborsi, oltre al 15% spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Adele PETTI dichiaratasi antistataria;

In data 22.11.2018 l'Area economica Finanziaria acquisiva al protocollo n. 160 la Proposta di deliberazione del C.C. ed in pari data procedeva alla destinazione della somma complessiva di € 480,74 (quattrocentottanta/74) con impegno di spesa n. 2018 1318/0 inerenti le spese legali liquidate in sentenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole con verbale n. 89 datato 03.12.2018 la cui ricezione avveniva successivamente.

DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. **173** del 13.12.2018 avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza e impegnare la spesa di Euro 480,74 (quattrocentottanta/74) al codice n. 1.11.1.0110 Peg. 224 del bilancio 2018, denominato "Debiti Oneri latenti e riconoscibili ex art. 194 TUEL per procedere al pagamento dello stesso;

RITENUTO quindi doversi procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 480,74 (quattrocentottanta/74) comprensiva della sorte capitale e spese legali in favore dell'avv. Adele PETTI.

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs, n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di riconoscere in favore dell'avv. Adele PETTI per tutte le ragioni esposte in premessa, la liquidazione della sorte capitale e delle spese legali della sentenza per una somma complessiva di € 480,74 (quattrocentottanta/74);
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147 -bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di liquidare la spesa complessiva di Euro 480,74 (quattrocentottanta/74) in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sentenza	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	IMPEGNO e SUBIMPEGO N. e anno
Avv. Adele PETTI PTTDMR69L44E71 6W	488 /2018	€. 480,74 (quattrocentottanta/74)	NO	224	2018 1318/0

mediante assegno circolare da inviare presso il domicilio sito in Trani alla Via Statuti Marittimi civ. 44(indicato nel ricorso), stabilendo che gli oneri di accredito siano a carico dell'Ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento **non** è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

7) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA LEGALE E
CONTENZIOSO**
Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3302**

Settore Proponente: **AREA LEGALE E CONTENZIOSO**

Ufficio Proponente: **Servizio legale e contenzioso**

Oggetto: **SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI DICHIATATOSI ANTISTATARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. S.N.. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 13.12.2018. LI**

Nr. adozione settore: **180** Nr. adozione generale:

Data adozione: **14/12/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: SEG - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI Nr. 3302 del 17/12/2018

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario			Piano Conti Fin.	Mandato	
2018 1318/0	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI ADELE PETTI AVV.		PC 2018 / 160	2018/320 1.03.02.11.006	5290	\$ 480.74
<i>Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1025 del 21/12/2018 eseguita da vbove</i>					Totale Atto di Liquidazione	480.74

L'Addetto alla Pubblicazione

hobf

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 04/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 04/01/2019 al 19/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 04/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE